Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Divisione delle contribuzioni

Nota interna

Da	**Direzione DDC**
A	**G. Cavallero**
C.p.c.	
Data	**1.3.2018**
Oggetto	**Regolamento interno sui diritti di carica del Consigliere di Stato**

Egregio Signor Cavallero,

Abbiamo preso atto della sua richiesta dello scorso 9 febbraio in relazione alla conformità, da un punto di vista fiscale, dei vantaggi che derivano ai Consiglieri di Stato in base al **Regolamento interno sui diritti di carica** come previsto nella Nota a Protocollo dello scorso 12 luglio 2016 (in seguito NAP).

Teniamo anzitutto a precisare che la verifica di detti vantaggi con riferimento alla base legale in senso formale (Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato) non è un compito che spetta alla Divisione delle contribuzioni. Ritenute le diverse inchieste in corso da parte di altri organi, il nostro parere in calce verte pertanto unicamente sul trattamento fiscale della citata NAP, senza alcuna analisi sulla legittimazione della medesima.

Per completezza, menzioniamo anche lo scenario della eventuale restituzione dei vantaggi se caratterizzato da un obbligo formale:

- se avviene nello stesso anno del pagamento: il rimborso viene conteggiato in diminuzione del salario lordo ai fini dell'allestimento del certificato di salario e della tassazione. Eventuali interessi seguono lo stesso destino.
- se avviene in anni successivi all'anno del pagamento (come potrebbe essere il caso in ispecie): la decisione di tassazione già cresciuta in giudicato può essere riveduta su domanda ai sensi dell'art. 232 Legge tributaria. Per eventuali interessi è applicabile la medesima procedura.

Occorre inoltre precisare che, per motivi di segreto fiscale, non ci è possibile entrare nel merito di eventuali casi specifici.

Quanto al trattamento fiscale delle voci di remunerazione indicate nella NAP, rileviamo quanto segue:

A. Salario alla scadenza e nei due mesi successivi

Le indennità di uscita di un collaboratore sono esposte di regola alla cifra 3 del certificato di salario, specificando la natura dell'indennità, e sono imposte ai sensi dell'art. 16 della Legge tributaria come reddito da attività lucrativa dipendente congiuntamente al resto dei redditi.

B. Dono, non soggetto a imposta, di fr. 10'000

Di regola, gli usuali regali di Natale, di compleanno e i simili regali in natura fino al valore di 500 CHF per singolo evento, elargiti dal datore di lavoro al proprio dipendente, non sono da dichiarare nel certificato di salario. I regali in natura che eccedono questo importo devono di regola essere dichiarati alla cifra 2.3. del certificato di salario indicando il loro intero valore e vengono imposti ai sensi dell'art. 16 della Legge tributaria come reddito da attività lucrativa dipendente, quali prestazioni accessorie al salario.

In una sentenza del Tribunale federale dello scorso 27 marzo 2006 (4C.6/2006), è stata tuttavia ammessa la possibilità che un datore di lavoro possa offrire al proprio dipendente un dono, che non debba essere riqualificato in salario, quanto questo dono ha carattere unico e funge da "regalo d'addio".

Ritenuto quanto precede, considerato il rilievo del mandato svolto e l'unicità della prestazione in questione, riteniamo plausibile ammettere l'esistenza di un "regalo di addio" in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 155 cpv. 1 lett. a Legge tributaria.

C. Altre agevolazioni

a) Uso della vettura dello Stato con autista
Ad eccezione del tragitto tra il domicilio e la sede di servizio e dei tragitti per affari privati, tutte le altre trasferte con la vettura dello Stato, inclusi i tragitti con partenza dal domicilio a arrivo direttamente alla destinazione del viaggio di servizio, non sono considerati un vantaggio economico da esporre nel certificato di salario e imporre quale prestazione accessoria al salario.

b) Parcheggio gratuito presso la sede di servizio
L'uso gratuito del parcheggio presso la sede di servizio non è considerato un vantaggio economico da esporre nel certificato di salario e imporre quale prestazione accessoria al salario.

c) Piccoli servizi di pulizia e manutenzione della vettura privata presso l'officina dello Stato
Nella misura in cui tali piccoli servizi si limitino ad esempio alla sola pulizia del veicolo in occasioni di imminenti eventi di rappresentanza, non si è in presenza di un vantaggio imponibile.

d) Piccole commissioni da parte di autisti o funzionari di Direzione fuori sede durante la fascia di orario lavorativo

Queste piccole commissioni, nella misura in cui riguardano la funzione, non sono considerati un vantaggio economico da quantificare, esporre nel certificato di salario e imporre quale prestazione accessoria al salario secondo l'art. 16 Legge tributaria.

e) PC Portatile e apparecchiature di supporto per utilizzo fuori sede tramite il CSI
La messa a disposizione e l'utilizzo di questa infrastruttura non è considerato un vantaggio economico da esporre nel certificato di salario e imporre quale prestazione accessoria al salario.

f) Stampa presso lo Stato o acquisto presso terzi di cartoline augurali e affrancazioni postali per ricorrenze nell'esercizio della carica
L'acquisto di questo materiale nell'esercizio della carica non è considerato un vantaggio economico da esporre nel certificato di salario e imporre quale prestazione accessoria al salario.

g) Abbonamento metà prezzo FFS
L'abbonamento metà prezzo delle FFS fornito gratuitamente non è considerato un vantaggio economico da esporre nel certificato di salario e imporre quale prestazione accessoria al salario

h) Abbonamento a giornali
L'abbonamento a giornali, quotidiani, periodici e riviste attinenti la funzione non è considerato un vantaggio economico da esporre nel certificato di salario e imporre quale prestazione accessoria al salario

i) Copertura forfetaria delle spese del telefono cellulare di 300 CHF mensili
Se il telefono cellulare viene utilizzato per scopi professionali la relativa copertura forfetaria non è considerata un vantaggio economico da esporre nel certificato di salario e imporre quale prestazione accessoria al salario.

k) Rimborso spese di rappresentanza
Il rimborso delle spese effettive di rappresentanza presuppone la presentazione dei relativi giustificativi. In questo caso, di regola, il rimborso non è considerato un vantaggio economico da esporre nel certificato di salario e imporre quale prestazione accessoria al salario.
Il rimborso forfetario delle spese di rappresentanza non è considerato un vantaggio economico imponibile se l'importo rimborsato corrisponde all'incirca all'importo delle spese effettivamente assunte. Di regola la Divisione delle contribuzioni considera plausibili rimborsi spese forfetari pari a 15'000 CHF per salari lordi superiori a 250'000 CHF e rimborsi spese forfetari pari a 6'000 CHF per salari lordi a partire da 120'000 CHF e fino a 250'000 CHF.

Qualora la qualifica delle voci di remunerazione indicate nella NAP dovesse variare rispetto a quanto indicato, restiamo volentieri a disposizione per una nuova valutazione dal profilo fiscale della fattispecie.